

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Nell'interesse della sig.ra **Lucrezia Franciolini** (cf. FRNLRZ01E67D583D) nata a Figline Valdarno (FI) il 27/05/2001 e ivi residente in Via Niccolò Copernico n. 24 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax. 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax. 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Università degli studi del Salento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

dei soggetti potenzialmente controinteressati i cui indirizzi di residenza non essendo noti saranno individuati non appena le Amministrazioni resistenti esiteranno l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati inoltrata in data 8 giugno 2023;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale www.universitaly.it in data 12 aprile 2023;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022*», nella parte in cui dispone, all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022 nella posizione in cui era collocata prima della decadenza;

Si premette in

FATTO

1. In data 3 settembre 2021 parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli studi di Firenze.

Il successivo 28 settembre 2021 l'Amministrazione ha pubblicato nell'area riservata del portale *Universitaly* la graduatoria unica nazionale del test di accesso, consentendo così a parte ricorrente di conoscere la posizione conseguita e, conseguentemente, di sapere se fosse stata ammessa o meno al corso di laurea per cui è causa.

Ebbene, l'odierna parte ricorrente in un primo momento non ha raggiunto una posizione utile in graduatoria per l'immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati in sede di domanda, pur avendo totalizzato abbastanza alto e pari a 31,10 punti.

Tuttavia, a seguito dei numerosi, nonché corposi, scorrimenti della graduatoria, con tale punteggio, parte ricorrente si è successivamente collocata in posizione utile per l'immatricolazione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Tor Vergata (sua 65° scelta).

Senonché, risultando nello status di "prenotata" e quindi ben potendo scegliere (come del resto prescrive il bando) di non immatricolarsi immediatamente ha deciso di attendere la collocazione in una sede migliore tra quelle prescelte al momento di presentazione della domanda.

Pertanto, nonostante la sig.ra Franciolini fosse in posizione utile per l'immatricolazione, ha legittimamente scelto di attendere i successivi e ulteriori scorrimenti nella speranza di poter accedere al differente e maggiormente ambito corso di laurea in Medicina e chirurgia.

Parte ricorrente, al fine di rispettare la procedura, ha sempre seguito pedissequamente quanto indicato dall'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, recante criteri e modalità di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico in parola, che sancisce l'obbligo di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per ogni scorrimento dei posti che, con cadenza settimanale, risultino vacanti in base alle avvenute immatricolazioni e/o rinunce.

Parte ricorrente, purtroppo, in occasione dell'ennesimo scorrimento, a distanza di ben un anno e sette mesi dalla pubblicazione della graduatoria, non ha potuto manifestare la conferma di interesse a permanervi, non avendo potuto collegarsi per una volta nell'area riservata del sito University, a causa di un proprio impedimento personale.

Così, pur avendo confermato ogni settimana per quasi due anni, è stata definitivamente esclusa dai successivi scorrimenti della graduatoria in cui era utilmente collocata.

A causa di tale accadimento, dallo scorso 12 aprile 2023, la sig.ra Franciolini risulta materialmente decaduta.

Tuttavia, tale modalità di scorrimento, già censurata più volte anche da codesto Ecc.mo Collegio, come si vedrà di seguito è da considerarsi illegittima.

Se il Mur avesse agito correttamente, invece, oggi parte ricorrente continuerebbe certamente a figurare nella graduatoria in parola, ben potendo ambire ad immatricolarsi in uno dei posti che meritocraticamente e con tanta fatica si era meritata. Per tali ragioni si è reso necessario incardinare il presente ricorso avverso la decadenza dalla graduatoria per mancata conferma di interesse.

Tanto premesso, gli atti impugnati vanno annullati per il seguente motivo di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA CAUSA TIPICA

Il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dall'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che *«entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status*

denominato “ posti esauriti”, devono manifestare a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell’area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione. **Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di conferma».**

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

Di conseguenza, il candidato che, per qualsivoglia ragione, non proceda alla manifestazione dell’interesse alla permanenza nella graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per suo conto (come suggerisce il dettato normativo), risulta inevitabilmente e automaticamente escluso.

L’impugnata disposizione, tuttavia, si rivela illegittima in quanto, in maniera irragionevole e sproporzionata, fa decadere senza eccezioni dalla graduatoria i candidati per il sol fatto di non aver confermato tutte le settimane il proprio interesse a permanere nella graduatoria stessa necessariamente attraverso lo strumento informatico messo a disposizione dagli Atenei, senza tenere conto che tale effettivo interesse deve poter essere provato *aliunde*.

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell’Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto.

Com’è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l’immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all’uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale University.

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'**assegnazione dei posti disponibili**, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve, tuttavia, dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse, almeno così come è stato concepito.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia all'immatricolazione. Dal giorno successivo, in effetti, si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente.

Oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale, oltre che sproporzionata si è deciso di inserire un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati e che si sono meritati quel posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana "*su cento*" (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Nel caso dell'odierna ricorrente la stessa ha dovuto confermare l'interesse per quasi due anni ed è risultata decaduta adesso per un mero impedimento.

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Pertanto, tale questione non è nuova a codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, recentemente, con la sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021, codesto Ecc.mo TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha così statuito: «[...] La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo [...]. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria».

Ancor prima, sempre con riguardo a questa fattispecie, codesto Ecc.mo TAR del Lazio (Roma), con sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che «*previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore"*» (nello stesso senso anche TAR del

Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell'illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che un precedente e analogo Decreto Ministeriale (per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, all'automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell'interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il bando odiernamente impugnato, invece, non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è rimasta ingiustamente esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse, attraverso l'inoltro di un'apposita "*istanza di riammissione*", è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la lesione della sfera giuridica di parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria.

Donde l'illegittimità della decadenza e la conseguente esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente a permanervi.

Alla luce di quanto argomentato,

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare, ed invero, qualora non si procedesse alla sospensione dell'impugnato decreto, l'odierna ricorrente subirebbe un gravissimo pregiudizio, in quanto esclusa dalla graduatoria unica nazionale.

La mancata conferma di interesse all'immatricolazione nel termine prestabilito, infatti, ha determinato la decadenza della stessa dalla graduatoria e, conseguentemente, determinerà la definitiva impossibilità di immatricolarsi e accedere al corso di laurea.

Vale la pena ricordare, infatti, che prima dell'intervenuta decadenza la sig.ra Franciolini era meritatamente collocata in posizione utile per l'immatricolazione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Tor Vergata (sua 65° scelta).

Peraltro, il mancato reinserimento della ricorrente nella graduatoria, sta determinando la perdita di ogni posizione utile che viene aggiornata con gli scorrimenti in seguito alle rinunce e immatricolazioni.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, per l'effetto, confermare l'inserimento della ricorrente in graduatoria nazionale di merito nella posizione spettante;
- **nel merito** dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, stabilendo il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso nella posizione alla stessa spettante.

Con vittoria di spese e onorari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Roma, 8 giugno 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata